

NUOVA SANZIONE PER LE CESSIONI INTRA

Dal 1 settembre 2024, il decreto "sanzioni" (art. 2 del DLgs. 87/2024), ha introdotto una nuova disposizione concernente il termine entro il quale effettuare le cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Il nuovo art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97 stabilisce che è soggetto a una **sanzione pari al 50%** dell'imposta chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, nella circostanza in cui i beni trasportati o spediti – a cura del cessionario non residente – non siano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione **entro 90 giorni** dalla consegna.

La sanzione descritta non si applica, tuttavia, se nei 30 giorni successivi la fattura è regolarizzata ed è eseguito il versamento dell'IVA.

SALDO IMU 2024

Entro il **16 dicembre 2024** va versata la seconda rata, a saldo, dell'IMU dovuta per il 2024.

Si ricorda che l'IMU dovuta per il 2024 va corrisposta in due rate:

- la prima, in acconto, era da versare entro il 17 giugno 2024, con importo pari all'IMU dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, ossia del 2023;
- la seconda, a saldo dell'IMU complessivamente dovuta per il 2024 (al netto di quanto già pagato con l'acconto), va versata entro il 16 dicembre 2024, sulla base delle aliquote da applicare per l'anno in corso.

ACCONTO IVA 2024

Il **27 dicembre 2024**, scade il termine per il versamento dell'**acconto IVA 2024**.

Si ricorda che l'acconto IVA può essere calcolato scegliendo, in base alla propria convenienza, tra uno dei seguenti tre diversi metodi di calcolo:

- storico
- previsionale
- analitico

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 15/10/24 n. 8248/2024 ha sospeso il giudizio avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso la sentenza del TAR del Lazio del 9/04/2024 n. 06839/2024, rimettendo alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.

Il MIMIT tramite la nota n. 115836 del 28 novembre 2024, ha confermato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale, sussiste la **sospensione del termine per adempiere**, e l'**applicazione** delle eventuali **sanzioni** da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell'ostensione dei dati personali presenti nel registro.

NOVITA' IVA 2025 - STREAMING

Dal 1° gennaio 2025, è introdotto uno specifico criterio di territorialità IVA per i predetti servizi (inclusi quelli accessori) quando si riferiscono ad attività che sono trasmesse in **streaming** o, in altro modo, rese virtualmente disponibili. In tal caso, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente ivi è domiciliato oppure se è ivi residente senza domicilio all'estero.

Criteri di territorialità IVA

- Attività culturali, artistiche, sportive, educative, ecc.

	Presenza fisica	Modalità virtuale
B2B	Luogo di stabilimento del committente	Luogo di stabilimento del committente
B2C	Luogo di svolgimento dell'evento	Luogo di domicilio del committente

- Diritti di accesso relativi alle suddette attività

	Presenza fisica	Modalità virtuale
B2B	Luogo di svolgimento dell'evento	Luogo di stabilimento del committente
B2C	Luogo di svolgimento dell'evento	Luogo di domicilio del committente

PHOTO CREDITS: ANDREA CHERCHI

<https://it-it.facebook.com/andreacherchimilano/>

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

tax@dgntax.it - www.dgntax.it - +39 02 433 551